

D.g.r. 19 maggio 2017 - n. X/6617**Schema di protocollo d'intesa per lo sviluppo di un efficace programma di bonifica dei siti di proprietà Syndial s.p.a. e per l'applicazione di tecnologie innovative per la bonifica di siti contaminati**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., e in particolare il Titolo V (bonifica di siti contaminati) della parte quarta. Richiamato l'allegato 3) riportante i criteri per la selezione e l'esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza operativa o permanente, nonché per l'individuazione delle migliori tecnologie di intervento a costi sostenibili, ai sensi delle normative comunitarie vigenti;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1990 del 20 giugno 2014 con la quale è stato approvato il programma regionale di bonifica delle aree inquinate che ha la finalità di tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente e di procedere con il risanamento delle aree contaminate, con il conseguente recupero socio-economico e territoriale delle aree interessate;
 - il Programma Regionale che individua le azioni e i tempi per il raggiungimento degli obiettivi dello stesso, così definiti;
 - definizione delle priorità di intervento e pianificazione economico finanziaria;
 - sviluppo dell'azione regionale per la gestione dei procedimenti di bonifica e promozione delle attività di risanamento delle aree inquinate;
 - recupero e riqualificazione delle aree contaminate dismesse;
 - gestione dei rifiuti prodotti nel corso degli interventi di bonifica;
 - gestione delle problematiche di inquinamento diffuso nel suolo, sottosuolo e acque sotterranee;
 - prevenzione delle potenziali sorgenti di contaminazione delle matrici ambientali;

Preso atto che la Regione Lombardia sta promuovendo politiche integrate di sviluppo sostenibile in grado di garantire la salvaguardia ambientale, con particolare riguardo alla prevenzione e alla bonifica dall'inquinamento dei suoli e delle falde acquifere, ponendo l'attenzione alla riqualificazione ambientale ed urbanistica delle aree contaminate attraverso la stipula di accordi di programma e di protocolli d'intesa con i comuni interessati. Tali atti di intesa sono finalizzati a raccordare e coordinare le differenti esigenze dei soggetti pubblici e privati in relazione alle esigenze territoriali, insediative ed economiche, anche attraverso processi di valutazione e valorizzazione delle aree contaminate;

Considerato che l'attività della società Syndial s.p.a. è quella di fornire un servizio integrato nel campo del risanamento ambientale attraverso le attività di approvvigionamento, ingegneria e realizzazione dei progetti e di logistica dei rifiuti, che prevede:

- la realizzazione degli interventi di bonifica e di ripristino ambientale con l'impiego di tecnologie avanzate e sostenibili;
- l'utilizzo di tecnologie innovative, nell'ambito di un piano di interventi improntati sulla sostenibilità ambientale;
- la gestione, per conto della sua controllante Eni s.p.a., degli interventi di bonifica e risanamento ambientale presenti sul territorio della Regione Lombardia;

Considerato che la Regione Lombardia ha posto in essere la programmazione e pianificazione delle attività di bonifica, nonché la gestione del procedimento per la bonifica di siti inquinati, sia per l'aspetto tecnico che per l'aspetto finanziario, avvalendosi di processi di valorizzazione e di marketing territoriale per favorire il recupero delle aree contaminate secondo i principi contenuti nel Programma Regionale e promuovendo, altresì, l'incentivazione e il sostegno allo sviluppo di tecnologie ecocompatibili a costi sostenibili;

Rilevato che per tali attività è previsto:

- di favorire un'agevole e celere soluzione delle eventuali problematiche che emergessero nell'iter di approvazione e nella realizzazione dei progetti di bonifica, anche con la promozione di accordi e/o intese con i soggetti privati, le amministrazioni e gli Organi Tecnici competenti;
- di promuovere opportune iniziative consentite dall'ordinamento per la semplificazione ed accelerazione degli iter

procedimentali tecnico-amministrativi anche mediante la costituzione di tavoli operativi con le società interessate, le istituzioni e gli Organi Tecnici competenti, volte all'ottenimento di ogni atto amministrativo necessario alla realizzazione degli interventi di bonifica e alla soluzione delle eventuali problematiche tecniche inerenti i procedimenti di bonifica;

- l'avvio di iniziative di collaborazione tecnico-scientifica con le società di settore in riferimento al monitoraggio in forma congiunta delle performance delle tecnologie utilizzate;

Considerato che Regione Lombardia intende valutare la possibilità di procedere, in un'ottica di promozione e sviluppo sostenibile, con la società Syndial s.p.a. per lo sviluppo di un efficace programma di bonifica dei siti contaminati delle aree di proprietà dell'Azienda, per l'applicazione di tecnologie innovative per la bonifica di siti contaminati e per implementare il processo di valorizzazione e di marketing territoriale per la riqualificazione delle predette aree secondo i principi contenuti nel Programma Regionale;

Richiamato il decreto regionale della Direzione Generale Territorio e Urbanistica del 20 dicembre 2007, n. 16188, che approva il documento contenente le linee orientative per l'incentivazione al riutilizzo delle aree urbane compromesse attraverso la promozione dell'edilizia sostenibile e la delibera regionale n. 5248 del 31 maggio 2016 che definisce le linee guida per il riutilizzo e la riqualificazione urbanistica delle aree contaminate;

Dato atto della coerenza del presente provvedimento con il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura, che prevede il riutilizzo e la riqualificazione delle aree dismesse e contaminate presenti sul territorio lombardo in relazione all'obiettivo 245b.Ter 9.1 »Recupero, bonifica e messa in sicurezza di siti inquinati»;

Richiamata la l.r. 28 novembre 2014, n. 31, recante le «Disposizioni per la riduzione del consumo del suolo e per la riqualificazione del suolo degradato»;

Ritenuto pertanto necessario stipulare una specifica intesa con la società Syndial s.p.a. per promuovere azioni volte all'attuazione di ottimali interventi di bonifica dei siti inquinati di proprietà dell'Azienda e l'impiego delle migliori tecnologie disponibili improntate in un'ottica di sostenibilità, promuovendo soluzioni integrate che indirizzino le scelte progettuali verso lo sviluppo sostenibile delle aree di intervento, anche in funzione di eventuali iniziative di riqualificazione di terreni bonificati da parte della Regione;

Visto lo schema di Protocollo d'Intesa per lo sviluppo di un efficace programma di bonifica dei siti di proprietà Syndial s.p.a. e per l'applicazione di tecnologie innovative per la bonifica di siti contaminati;

Dato atto che il suddetto protocollo non comporta alcun onere economico per la Regione per l'esecuzione delle attività in esso previste;

Ritenuto pertanto di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa, allegato A) alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura, in particolare la deliberazione della Giunta regionale n. X/87 del 29 aprile 2013 avente ad oggetto «Il Provvedimento Organizzativo 2013» che, nell'allegato A, definisce gli assetti organizzativi della Giunta regionale, gli incarichi dirigenziali e le connesse graduazioni e il decreto del Segretario generale n. 7110 del 25 luglio 2013 recante «Individuazione delle Strutture organizzative e delle relative competenze ed aree di attività delle Direzioni Generali della Giunta regionale - X Legislatura», con particolare riferimento alle competenze della Unità Organizzativa Tutela Ambientale;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa per lo svolgimento di un efficace programma di bonifica dei siti di proprietà Syndial s.p.a. e per l'applicazione di tecnologie innovative per la bonifica di siti contaminati, come da allegato A), parte integrante della presente deliberazione;

2. di dare atto che alla sottoscrizione del Protocollo d'Intesa di cui al punto precedente procederà l'assessore all'ambiente, energia e sviluppo sostenibile dott.ssa Claudia Terzi o suo delegato;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico di Regione Lombardia;

Serie Ordinaria n. 21 - Martedì 23 maggio 2017

4. di trasmettere la presente deliberazione alla società Syndial s.p.a., con sede legale a Milano, Piazza Boldrini, 1;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, dando atto che tutta la relativa documentazione è disponibile presso i competenti uffici regionali.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

_____ • _____

PROTOCOLLO D'INTESA

per lo sviluppo di un efficace programma di bonifica dei siti di proprietà Syndial e per l'applicazione di tecnologie innovative per la bonifica di siti contaminati

fra

Regione Lombardia, con sede in _____, rappresentata da _____

(di seguito denominata "Regione")

e

Syndial S.p.A, con sede in Milano, P.zza Boldrini, 1, cap. soc. 422269480,70 _____, P.IVA 09702540155, rappresentata da Vincenzo Maria Larocca in qualità di Amministratore Delegato, (di seguito denominata Syndial)

di seguito anche "Parti"

PREMESSO CHE

- con deliberazione di Giunta regionale n. 1990 del 20 giugno 2014 è stato approvato il programma regionale di bonifica delle aree inquinate (di seguito il "Programma Regionale") che ha la finalità di tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente e di procedere con il risanamento delle aree contaminate con il conseguente recupero socio-economico e territoriale delle aree interessate;
- il Programma Regionale individua le azioni e i tempi per il raggiungimento degli obiettivi dello stesso, così definiti:
 - definizione delle priorità di intervento e pianificazione economico finanziaria;
 - sviluppo dell'azione regionale per la gestione dei procedimenti di bonifica e promozione delle attività di risanamento delle aree inquinate;
 - recupero e riqualificazione delle aree contaminate dismesse;
 - gestione dei rifiuti prodotti nel corso degli interventi di bonifica;
 - gestione delle problematiche di inquinamento diffuso nel suolo, sottosuolo e acque sotterranee;
 - prevenzione delle potenziali sorgenti di contaminazione delle matrici ambientali;
- la Regione Lombardia sta promuovendo politiche integrate di sviluppo sostenibile in grado di garantire la salvaguardia ambientale, con particolare riguardo alla prevenzione e alla bonifica dall'inquinamento dei suoli e delle falde acquifere, ponendo l'attenzione alla riqualificazione ambientale ed urbanistica delle aree contaminate attraverso la stipula di accordi di programma e di protocolli d'intesa con i comuni interessati. Tali atti di intesa sono finalizzati a raccordare e coordinare le differenti esigenze dei soggetti pubblici e privati in relazione alle esigenze territoriali, insediative ed economiche, anche attraverso processi di valutazione e valorizzazione delle aree contaminate;
- con L.r. 14 agosto 1999, n. 16 è stata istituita l'Agenzia Regionale per l'Ambiente della Lombardia, quale ente di diritto pubblico, dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, tecnica e contabile, che opera sulla base degli indirizzi della programmazione regionale e svolge attività tecnico-scientifica a favore di Regione, Città Metropolitana di Milano, Province, Comuni e Comunità montane ed altri enti pubblici ai fini dell'espletamento delle loro funzioni;
- ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) della L.R. n. 16/1999 ad ARPA Lombardia è affidata la funzione di controllo ambientale, che, ai sensi dell'art. 5 della medesima, consiste nel controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell'ambiente; nei controlli dei fattori fisici, chimici e biologici di inquinamento acustico, dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché nell'analisi e nel controllo dei fattori fisici connessi a fenomeni, eventi o situazioni di rischio geologico, idrogeologico e sismico e nella verifica dell'efficacia delle azioni e degli interventi realizzati;
- attesa la funzione di controllo ambientale affidata, è interesse di ARPA Lombardia verificare l'efficacia di tecnologie innovative di tutela dell'ambiente, nell'ottica del piano di sviluppo sostenibile;
- l'attività di Syndial è quella di fornire un servizio integrato nel campo del risanamento ambientale attraverso le attività di approvvigionamento, ingegneria e realizzazione dei progetti e di logistica dei rifiuti;
- nella realizzazione degli interventi di bonifica e di ripristino ambientale Syndial impiega tecnologie avanzate e sostenibili, rivolgendo una forte attenzione alle specificità dei territori dove vengono effettuate le attività di bonifica;
- Syndial sta effettuando interventi di bonifica in alcuni siti inquinati di sua proprietà ricadenti nel territorio regionale lombardo, anche mediante l'utilizzo di tecnologie innovative, nell'ambito di un piano di interventi improntati sulla sostenibilità ambientale;
- in particolare, i siti di cui alla premessa precedente sono: Paderno Dugnano/Baranzate, ex ACNA di Cesano Maderno, Bolgiano, Credera Rubbiano e il Sito di Interesse Nazionale di Mantova;
- per quanto riguarda il sito di Mantova, si evidenzia che Syndial, nell'ambito dell'iter di bonifica in corso presso l'area Vallivo, tenuto conto del particolare contesto ambientale, ha trasmesso al Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del mare una proposta di intervento, in fase di istruttoria, che prevede tra l'altro l'implementazione di un'analisi di rischio ecologica, con lo scopo di definire il modello concettuale dell'area e valutare gli eventuali impatti su tutte le componenti dell'ecosistema;
- **Syndial, inoltre, gestisce, per conto della sua controllante ENI SpA, ulteriori interventi di bonifica e risanamento ambientale presenti sul territorio della Regione Lombardia;**
- su tali temi e progetti di intervento è auspicabile un confronto sul know how tra Syndial e la Regione per un numero circoscritto di siti da individuare; le attività di bonifica eseguite da Syndial su tali siti saranno monitorate dalla Regione con il coinvolgimento di ARPA, per la verifica congiunta dell'efficacia delle tecnologie adottate;
- tale confronto è finalizzato, oltre che a permettere ad ARPA un ottimale svolgimento delle attività di controllo ad essa affidate per legge, anche allo sviluppo continuativo delle tecnologie di bonifica adottate *in situ*.

Serie Ordinaria n. 21 - Martedì 23 maggio 2017

CONSIDERATO CHE

La Regione ha posto in essere attività di:

- programmazione e pianificazione delle attività di bonifica nonché gestione del procedimento per la bonifica di siti inquinati, sia per l'aspetto tecnico che per l'aspetto finanziario, avvalendosi anche di processi di valorizzazione e di marketing territoriale per favorire il recupero delle aree contaminate secondo i principi contenuti nel Programma Regionale;
- promozione, incentivazione e sostegno allo sviluppo di tecnologie ecocompatibili a costi sostenibili;
- semplificazione delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, onde favorire un'agevole e celere soluzione delle eventuali problematiche che emergessero nell'iter di approvazione e nella realizzazione dei progetti di bonifica, anche con la promozione di accordi e/o intese con i soggetti privati, le amministrazioni e gli Organi Tecnici competenti;
- promozione delle opportune iniziative consentite dall'ordinamento per la semplificazione ed accelerazione degli iter procedurali tecnico-amministrativi anche mediante la costituzione di tavoli operativi con le società interessate, le istituzioni e gli Organi Tecnici competenti, volte all'ottenimento di ogni atto amministrativo necessario alla realizzazione degli interventi di bonifica e alla soluzione delle eventuali problematiche tecniche inerenti i procedimenti di bonifica;
- sostenere possibili iniziative di collaborazione tecnico-scientifica con le società di settore in riferimento al monitoraggio in forma congiunta delle performance delle tecnologie utilizzate,

e che intende valutare la possibilità di procedere, in un'ottica di promozione e sviluppo sostenibile, con interventi di riqualificazione delle aree ricadenti in territorio regionale che risultino bonificate da Syndial con le suddette tecnologie, e quest'ultima è disponibile in tal senso.

PRESO ATTO

dell'interesse delle parti ad arrivare ad un fattivo confronto e ad una collaborazione per lo sviluppo di un efficace programma di bonifica dei siti di proprietà Syndial, per l'applicazione di tecnologie innovative per la bonifica di siti contaminati e per implementare il processo di valorizzazione e di marketing territoriale per la riqualificazione delle aree secondo i principi contenuti nel Programma Regionale.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Le premesse fanno parte integrante del presente Protocollo.

Art. 1**(Finalità)**

Le Parti intendono promuovere azioni volte all'attuazione di ottimali interventi di bonifica dei siti inquinati attraverso la semplificazione normativa e amministrativa, e l'impiego delle migliori tecnologie disponibili improntate in un'ottica di sostenibilità, promuovendo soluzioni integrate che indirizzino le scelte progettuali verso lo sviluppo sostenibile delle aree di intervento, anche in funzione di eventuali iniziative di riqualificazione di terreni bonificati da parte della Regione.

Art. 2**(Impegni delle parti)**

1. La Regione si impegna nell'ambito del presente accordo a:

- favorire la soluzione delle eventuali problematiche che emergessero nell'iter di approvazione e nella realizzazione dei progetti di bonifica, anche promuovendo eventuali accordi e/o intese con le amministrazioni e gli Organi Tecnici competenti;
- adottare e promuovere tutte le opportune iniziative consentite dall'ordinamento per la semplificazione ed accelerazione degli iter procedurali tecnico-amministrativi anche mediante la costituzione di un tavolo operativo con Syndial, le altre istituzioni interessate e gli Organi Tecnici competenti, volte all'ottenimento di ogni atto amministrativo necessario alla realizzazione degli interventi di bonifica e alla soluzione delle eventuali problematiche tecniche inerenti i procedimenti di bonifica;
- sostenere possibili iniziative di collaborazione tecnico-scientifica con Syndial in riferimento al monitoraggio in forma congiunta delle performance delle tecnologie utilizzate.

2. Syndial si impegna nei confronti della Regione a:

- mettere a disposizione il know how acquisito sulle tecnologie in situ, quali ad esempio: Chemical Oxidation, Groundwater Circulation Well, Termopile, biosparging, phytoremediation e soil washing, nonché alla bonifica mediante scavo, applicato con tecniche complesse connesse alla tipologia del sito e con particolari modalità di gestione delle emissioni, per la valutazione e l'eventuale diffusione, ove condiviso con Syndial medesima, delle migliori tecnologie di risanamento delle aree contaminate per la loro riqualificazione;
- individuare tecnologie sostenibili e innovative di bonifica che possano essere di interesse della Regione, in termini di acquisizione di know how tecnologico;
- mettere a disposizione il know how acquisito sui processi di riqualificazione e riconversione delle aree contaminate;
- prevedere il monitoraggio delle performance delle tecnologie utilizzate.

3. La Regione promuove l'istituzione di un Tavolo tecnico/operativo che preveda la partecipazione di ARPA Lombardia, Syndial e, nel caso, degli altri enti interessati, con le finalità di:

- monitorare in corso d'opera le performance delle tecnologie utilizzate;
- risolvere, tramite condivisione ed analisi, problematiche di carattere tecnico-giuridico, tecnologico ed amministrativo/procedurale.

4. Il Tavolo tecnico/operativo di cui al punto 3 sarà presieduto da Regione e si riunirà almeno ogni 6 mesi. Il Tavolo tecnico/operativo potrà essere convocato su richiesta motivata dei soggetti di cui al punto 3). I costi relativi alla partecipazione al Tavolo tecnico/operativo rimarranno a carico di ciascun soggetto.

Art. 3

(Gestione attività)

1. Le parti firmatarie valuteranno la possibilità di individuare con successivi accordi operativi le eventuali aree di interesse, le modalità di gestione degli interventi di bonifica, laddove di competenza, con l'obiettivo di pervenire alla piena disponibilità delle aree individuate, in armonia con gli strumenti urbanistici vigenti, nel rispetto dei requisiti normativi e degli obiettivi del presente Protocollo e di intesa con i comuni interessati per territorio.
2. Ogni singolo accordo operativo di area dovrà stabilire:
 - i tempi e le modalità con cui saranno predisposti i progetti e saranno realizzate le opere di bonifica e quelli con cui le autorità svolgeranno le istruttorie e i relativi iter amministrativi;
 - il coordinamento da parte delle amministrazioni delle operazioni di bonifica previste dall'accordo rispetto a quelle eventualmente previste nelle aree limitrofe affinché l'efficacia degli interventi approvati non venga compromessa dalla variazione delle condizioni esterne ai siti.
 - i tempi, le modalità e le procedure con cui le Amministrazioni garantiranno la possibilità di rendere disponibili specifiche aree o porzioni di aree le cui matrici ambientali superficiali presentano uno stato qualitativo conforme a quanto previsto dalla normativa;
 - i criteri rispetto ai quali effettuare i monitoraggi;
 - la progettazione delle opere di bonifica, che dovrà assicurare la fruibilità delle aree rispetto all'utilizzo industriale del Sito, anche in funzione dello sviluppo di nuovi insediamenti utilizzando, quale criterio guida, lo strumento dell'Analisi di Rischio.
3. In un'ottica di riqualificazione da parte della Regione dei siti indicati in premesse, Syndial e la Regione valuteranno le azioni di marketing territoriale da applicare alle aree rese disponibili a seguito degli interventi di bonifica, e delle strutture ed impianti utilizzati a tale proposito.

Art. 4

(Sito ex ACNA di Cesano Maderno)

Con riferimento in particolare al sito di Cesano Maderno, la Regione procederà nell'iter di definizione dell'avvenuta realizzazione delle operazioni di bonifica dei suoli e di messa in sicurezza della falda come indicato nel verbale di riunione del 13.2.2015 e successivo del 13.4.2016.

Art. 5

(SIN di Mantova)

Con riferimento agli interventi di bonifica in corso sul SIN di Mantova, nel rispetto delle competenze e dei ruoli delle amministrazioni interessate, la Regione darà costante informazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in relazione all'esecuzione delle attività oggetto del presente Protocollo. A tale proposito, la Regione promuoverà un costante confronto con il Ministero medesimo e gli altri enti competenti al fine di permettere uno sviluppo coordinato delle attività in corso sul SIN di Mantova, o che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione delle stesse.

Art. 6

(Siti oggetto di attività di bonifica)

Syndial si riserva la facoltà di proporre alla Regione l'applicazione del presente Protocollo a ulteriori siti rispetto a quanto indicato in premessa. In tal caso, Syndial provvederà ad inviare alla Regione comunicazione scritta a questo scopo, per l'eventuale accettazione da parte della Regione medesima.

Art. 7

(Gestione del Protocollo)

1. La Regione provvederà a monitorare lo stato di attuazione del presente Protocollo, che non deve presentare carattere oneroso per le parti, ed a comunicarne gli esiti dello stesso alle parti interessate.
2. Syndial fornirà le informazioni sullo stato di avanzamento degli impegni presi e sulla realizzazione degli interventi di bonifica mediante specifici *report* che verranno periodicamente inviati alla Regione.

Art. 8

(Effetti e durata del Protocollo)

1. Il presente Protocollo ha validità a partire dalla sottoscrizione dello stesso fino al 31 dicembre 2020 ed è rinnovabile previo accordo tra le parti.
2. Qualora non venissero raggiunti, in tutto o in parte, gli obiettivi prefissati, verranno individuati altri percorsi e strumenti utili al raggiungimento degli stessi.
3. Le parti firmatarie, qualora necessario, procederanno ad esaminare congiuntamente le situazioni di mancata realizzazione degli impegni assunti per cause di forza maggiore o non imputabili alle parti stesse.

Art. 9

(Impegni etici e anticorruzione)

Le Parti sono impegnate al rispetto di tutte le leggi applicabili, ivi comprese le leggi anti-corruzione (per tali intendendosi, se ed in

Serie Ordinaria n. 21 - Martedì 23 maggio 2017

quanto applicabili, (i) le disposizioni anti-corruzione contenute nel Codice Penale Italiano, nella Legge 6 novembre 2012, n. 190 e nelle altre leggi nazionali applicabili, ivi incluso il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, (ii) il Foreign Corrupt Practices Act, (iii) lo UK Bribery Act 2010, (iv) le altre leggi di diritto pubblico e commerciale contro la corruzione vigenti nel mondo e (v) i trattati internazionali anti-corruzione quali la Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione).

A tal fine:

a) Syndial dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018 redatto dalla Regione ai sensi della legge n. 190/2012 e del Piano Triennale per la trasparenza e l'Integrità, entrambi disponibili sul sito web della Regione;

b) La Regione dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza (a) del contenuto del documento "Modello 231", che include anche il Codice Etico Eni, adottato da Syndial in riferimento alla normativa vigente in materia di illecito amministrativo della persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori, (b) della "Management System Guideline Anti-Corruzione" di eni e (c) delle Linee Guida eni per la Tutela e Promozione dei Diritti Umani. I documenti di cui alle lettere (a), (b) e (c) che precedono sono disponibili sul sito internet www.eni.com.

Con riferimento alle attività di cui al presente Protocollo, le Parti si impegnano a:

a) rispettare le leggi anti-corruzione applicabili;

b) osservare regole e presidi di controllo idonei a prevenire la commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto legislativo 231/2001;

c) non tenere condotte che possano determinare la responsabilità dell'altra Parte.

La violazione delle leggi anti-corruzione applicabili in relazione all'esecuzione del presente Protocollo costituirà grave inadempimento e darà facoltà alla Parte non inadempiente di recedere dal medesimo Protocollo, inviando all'altra Parte una lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari comprovanti l'inosservanza.

Fermo ogni altro rimedio di legge, l'esercizio di tale facoltà avverrà a danno della Parte inadempiente, addebitando alla medesima tutte le maggiori spese e costi e l'obbligazione di tenere l'altra Parte non inadempiente indenne da ogni perdita, danno, anche di natura reputazionale, responsabilità, costo o spesa, incluse le spese legali, manlevandola rispetto a qualsivoglia azione di terzi derivante o conseguente a tale inosservanza.

Art. 10

(Proprietà intellettuale)

10.1. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale esistente prima del presente Protocollo o sviluppato al di fuori dello stesso (sia esso brevettato o meno) comprendente qualsiasi tipologia di background, invenzione e/o know-how posseduto o controllato da Syndial e messo a disposizione della Regione come indicato nell'articolo 2 del presente Protocollo, rimarrà di proprietà esclusiva di Syndial.

10.2 I risultati eventualmente conseguiti in esecuzione del presente Protocollo e degli eventuali accordi conseguenti nonché i relativi diritti di proprietà industriale saranno di proprietà esclusiva di Syndial.

10.3 Le Parti manterranno l'esclusiva titolarità dei marchi, segni distintivi, eventuali nomi a dominio, utilizzati nell'esecuzione del Protocollo, di cui siano rispettivamente proprietarie o licenziatarie, senza che l'autorizzazione di una parte all'altra all'utilizzo di detti marchi/segni distintivi/nomi a dominio possa in alcun modo essere inteso come licenza di marchio o far insorgere alcun diritto in capo a tale parte sul marchio e segni distintivi medesimi.

Art. 11

(Riservatezza)

La Regione, dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo, si impegna a non divulgare a terzi l'esistenza e il contenuto dello stesso, nonché tutte le informazioni, dati e documenti resi disponibili da Syndial (di seguito, "Informazioni Riservate") in ragione del Protocollo stesso.

Le Informazioni Riservate dovranno considerarsi confidenziali, sono e resteranno di proprietà esclusiva di Syndial, dovranno essere mantenute strettamente riservate e, senza il preventivo consenso scritto di Syndial, non potranno essere cedute, registrate, pubblicate o rivelate in qualunque modo e con qualsiasi mezzo a qualsiasi parte terza (anche attraverso fotocopia o riproduzione), né potranno essere usate in modo diverso da quanto necessario per l'esecuzione degli impegni contenuti nel presente Protocollo.

In particolare, con riferimento alle Informazioni Riservate di Syndial, la Regione si impegna a:

- a) proteggere tali informazioni almeno con lo stesso grado di diligenza applicato nel conservare e proteggere le proprie informazioni aventi la stessa natura ed a usare ogni cautela necessaria - e comunque un grado di diligenza e cautela non inferiore a quanto ragionevole - per garantire che siano protette contro il furto o accessi abusivi non autorizzati;
- b) utilizzare tali informazioni e/o parte di esse unicamente per quanto necessario all'esecuzione degli impegni contenuti nel presente Protocollo e per nessun altro scopo;
- c) rivelare tali informazioni unicamente all'interno della propria organizzazione e ai soli propri dipendenti e/o rappresentanti i cui incarichi giustificano la conoscenza di tali informazioni ai fini dell'esecuzione degli impegni contenuti nel presente Protocollo. Qualora tali informazioni dovessero essere divulgate a terzi, previo consenso scritto di Syndial, la Regione si impegna a sottoscrivere con tali terzi impegni di riservatezza con obbligazioni non meno stringenti di quelle contenute nel presente Protocollo.

Resta inteso che le obbligazioni di riservatezza di cui al presente articolo non riguardano:

- a) quelle informazioni che, al momento della loro trasmissione, sono già di dominio pubblico;
- b) quelle informazioni che, successivamente alla loro trasmissione, dovessero diventare di pubblico dominio per ragioni non dipendenti da colpa o negligenza delle Parti;
- c) quelle informazioni che, al momento della loro trasmissione, sono già legittimamente conosciute dalle Parti;
- d) quelle informazioni che le Parti potranno ricevere da soggetti terzi ai quali è legittimamente consentito divulgarle;
- e) quelle informazioni in relazione alle quali ciascuna delle Parti ha rilasciato il proprio consenso scritto alla divulgazione;

f) quelle informazioni che sono state sviluppate o comunque elaborate dalla Regione indipendentemente dalle Informazioni Riservate trasmesse da Syndial.

Qualora la divulgazione delle informazioni si rendesse necessaria a causa di disposizioni di legge o di provvedimenti di autorità pubbliche, fermo restando che potrà essere divulgata solo quella parte di Informazioni Riservate che la Regione sia obbligata a divulgare delle suddette leggi o provvedimenti, quest'ultima informerà immediatamente Syndial della necessità di tale divulgazione e concorderà con la medesima le modalità della stessa.

Resta inteso che gli obblighi di riservatezza contenuti nel presente articolo sopravvivranno alla cessazione del presente Protocollo per un periodo di ulteriori _____ anni dalla stessa.

Art. 12

(Varie)

1. Salva successiva modifica da comunicarsi preventivamente a mezzo raccomandata a.r., le parti indirizzeranno le comunicazioni relative al presente accordo come segue:

- per la Regione _____,

- per Syndial, Avv. Vincenzo Maria Larocca Amministratore Delegato Piazza Boldrini, 1 20097 San Donato Milanese.

2. Le parti dichiarano che il presente Protocollo rappresenta e descrive l'intero quadro delle pattuizioni tra esse intervenute in relazione all'oggetto in esso disciplinato. 3. Il presente Protocollo è disciplinato dalla legge italiana. Ogni controversia comunque originata e connessa con il presente accordo, o da essa derivante, che non sia stato possibile risolvere in modo amichevole tra le parti, sarà di competenza esclusiva del Foro di Milano, con esclusione espressa di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

____, lì ____

Syndial Spa
Amministratore Delegato
Avv. Vincenzo Maria Larocca

Regione Lombardia